20983/511227 A 0983/290689 CSIS04600Q - C.F. 97022350785

www.itasitcrossano.edu.it



FONDI TRUTTURALI EUROPEI





AGGIORNAMENTO DVR 28/09/2020

RISCHIO BIOLOGICO DA ESPOSIZIONE SARS-CoV2:

- PIANO UTILIZZAZIONE LOCALI PLESSI ITAS-ITC
- REGOLE DI COMPORTAMENTO LAVORATORI ED UTENZA

DVR APPROVATO IN DATA: 23/01/2020

Aggiornamenti successivi:

- 06/03/2020
- 05/06/2020
- 18/09/2020

DIRIGENTE SCOLASTICO D.SSA ANNA MARIA DI CIANNI **RSPP**

ING. ROCCO TASSONE

MEDICO COMPETENTE

Dott. Ciro Nicola Gaetano De Rasis

RLS

SIG. COSIMO CAPALBO

ROSSANO:28/09/2020

NOTA ESPLICATIVA

In data 23/01/2020 è stato approvato il DVR dell' IIS ITAS-ITC di Rossano unitamente ai piani di emergenza: Tali documenti costituiscono gli atti principali concernenti lo svolgimento in sicurezza delle attività dell'istituzione scolastica. A seguito dello scoppio della pandemia di SARS-CoV2 si è reso necessario aggiornare il DVR onde fronteggiare la situazione completamente nuova alla luce dei provvedimenti governativi e delle indicazioni delle istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali.

Gli aggiornamenti sono avvenuti con la cadenza di seguito indicata:

- 06/03/2020
- 05/06/2020
- 18/09/2020

In particolare, l'aggiornamento del 18/09/2020 era stato predisposto in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico fissato dalle autorità per il giorno 24/09/2020. Ulteriori accadimenti hanno procrastinato l'avvio delle attività dell'anno scolastico 2020/2021 alla data del 28/09/2020.

Ai fini di un sereno inizio in condizioni di sicurezza, la DS dell' IIS ITAS-ITC di Rossano ha emanato due direttive specifiche che si riportano integralmente nel seguito.

- 1) Prot. 6100 del 19/09/2020 Misure organizzative, di prevenzione e di protezione per l'avvio dell'a.s.2020/2021: prime indicazioni
- 2) Prot. 6271 del 24/09/2020 Misure organizzative dell'attività scolastica per l'anno scolastico 2020/2021

Nel frattempo l'impennata dei contagi a livello nazionale in un contesto di recrudescenza mondiale della pandemia ha comportato l'emanazione dell' ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA n. 68 del 25 settembre 2020 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostenziale. Il presente atto integra e non sostituisce il DVR originario ed i successivi aggiornamenti, i quali sono da ritenervi validi a tutti gli effetti per quanto non in contrasto con l'aggiornamento in data odierna.



REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

n. 68 del 25 settembre 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. **Disposizioni inerenti l'uso di protezioni delle vie aeree e azioni di prevenzione del contagio in tutto il territorio regionale**

Il Delegato del Soggetto Attuatore (Ordinanza n. 50/2020), previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica del presente atto. **Dott.Antonio Belcastro** (f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. .833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale"e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i Decreti Legge del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13, 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35, 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, 16 luglio 2020, n.76;

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto 2020;

VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19 ed in particolare le Ordinanze n. 65/2020, n. 59/2020 e n. 55/2020;

VISTA l'Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l'altro l'Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020:

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep.n.631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

VISTO CHE il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 ha modificato l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l'art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l'applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;

VISTA l'Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore;

CONSIDERATO che

-il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.222 del 07 settembre 2020, ha prorogato, con le modifiche di cui all'art. 1 comma 4, a tutto il 7 ottobre 2020 le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, confermando altresì l'efficacia sino al 7 ottobre 2020, delle disposizioni contenute nelle Ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1;

-l'andamento epidemiologico regionale, pur in presenza di focolai attualmente circoscritti e sotto controllo, ha recentemente registrato un incremento dei casi confermati in tutti i territori provinciali;

-il report di monitoraggio settimanale del periodo 14-20 settembre 2020 ha fatto rilevare una percentuale di casi confermati in leggero aumento, unitamente alla percentuale di tamponi positivi sul totale di tamponi effettuati ed all'indice medio a 14 giorni di Rt di poco superiore a 1,1;

-sebbene i dati epidemiologici regionali non rappresentano, al momento, motivo di allerta è necessario rafforzare fortemente le misure di prevenzione alla luce del trend nazionale e internazionale dei contagi osservato;

-le Ordinanze regionali per l'emergenza COVID-19 vigenti, da ultima l'Ordinanza n. 65 dell'8 settembre 2020 che ha confermato le misure previste dall'Ordinanza n. 59/2020, hanno sempre ribadito l'obbligo dell'uso per le persone fisiche, delle mascherine o altra protezione a copertura di naso e bocca, in tutti i luoghi chiusi e nei luoghi all'aperto nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non potesse essere rispettata;

-l'allegato A all'Ordinanza n. 55/2020 ha previsto che per la piena riattivazione delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, potesse essere previsto il rilevamento della temperatura corporea per utenti e/o avventori;

RITENUTO NECESSARIO in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 - in aggiunta alle misure già fissate dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti - **fino a tutto il 7 ottobre 2020**:

-disporre l'obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare correttamente la mascherina o altra idonea protezione a copertura di naso e bocca, oltre che in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico, anche in tutti i luoghi all'aperto, per tutto l'arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le deroghe previste dalle norme vigenti. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono comunque esentati dall'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti e le persone durante l'esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva;

-confermare il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione;

-disporre, a modifica di quanto previsto in allegato A all'Ordinanza n. 55/2020 come integrato dall'Ordinanza n. 58/2020, per tutte le Attività Economiche, Produttive e Ricreative e per gli uffici pubblici ed aperti al pubblico, l'obbligo di rilevazione della temperatura corporea per dipendenti ed utenti, impedendo l'accesso nei casi in cui venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi C° e comunicando la circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP territorialmente competente per gli adempimenti consequenziali;

-dare mandato alle forze di polizia locale, comunali e provinciali, anche in coordinamento con le altre Istituzioni competenti, di rafforzare le attività di controllo e verifica delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure vigenti, applicando le sanzioni in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

DATO ATTO che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico regionale, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate;

RICHIAMATI

-la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRE "Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni", il Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 – "Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 - Versione del 25 giugno 2020" ed il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 "Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19 - Versione del 24 luglio 2020" per la loro puntuale applicazione;

VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute 12 agosto 2020, 16 agosto 2020 e 21 settembre 2020;

VISTA la Legge 14 luglio 2020 n. 74 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018;

VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, , recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 5, che ha prorogato sino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza, nonché l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 e, pertanto, delle richiamate ordinanze del Ministro della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;

VISTO l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il DPCM 7 settembre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.222 del 07 settembre 2020;

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, da valersi per l'intero territorio regionale;

RITENUTO, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio effettivamente presente nel territorio della regione Calabria, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall'art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35 sopra richiamata;

ORDINA

per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, **fino a tutto il 7 ottobre 2020**:

- 1. È disposto l'obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare correttamente la mascherina o altra idonea protezione a copertura di naso e bocca, oltre che in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico, anche in tutti i luoghi all'aperto, per tutto l'arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le deroghe previste dalle norme vigenti. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono comunque esentati dall'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti e le persone durante l'esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva.
- 2. **Sono confermati** il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione;
- 3. È disposto, a modifica di quanto previsto in allegato A all'Ordinanza n. 55/2020 come integrato dall'Ordinanza n. 58/2020, per tutte le attività economiche, produttive e ricreative e per gli uffici pubblici ed aperti al pubblico, l'obbligo di rilevazione della temperatura corporea per dipendenti ed utenti, impedendo l'accesso nei casi in cui venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 C° e comunicando la circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP territorialmente competente per gli adempimenti di consequenziali.
- 4. **Resta in capo** alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
- 5. Restano efficaci e vigenti le ulteriori misure del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, prorogate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020.
- 6. Restano vigenti, altresì, le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l'emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate.
- 7. In base all'evoluzione dello scenario epidemiologico, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate.
- 8. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
- 9. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, perché risultate positive al virus, è punita ai sensi dell'articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35.
- 10. Per l'accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 sopra richiamato. Per l'applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all'irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il

periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle Province della Calabria, alle Aziende Sanitarie Provinciali, alle Aziende Ospedaliere del SSR, all'ANCI per la comunicazione a tutti i Sindaci dei Comuni calabresi, all'UPI.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente

On. Avv. Jole Santelli

(F.to digitalmente)

REGOLE DI COMPORTAMENTO LAVORATORI ED UTENZA



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ITAS ITC

ROSSANO



 CSIS04600Q - C.F. 97022350785

www.itasitcrossano.edu.it

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - -ROSSANO Prot. 0006100 del 19/09/2020 04 (Uscita)

E-MAIL: csis04600q@pec.istruzione.it

Ai Docenti Agli Studenti Alle Famiglie degli Studenti Al Personale ATA Alla RSU di Istituto Al RSPP Al RLS All'Albo on line Al Sito WEB

Oggetto: Misure organizzative, di prevenzione e di protezione per l'avvio dell'a.s.2020/2021: prime indicazioni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 3187 del 01/02/2020;

Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 4001 del 08/02/2020;

Visti i Documenti sui comportamenti da seguire su consiglio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dell'European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), del Ministero della Salute;

Visto il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 (Sars COV-2) negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020;

Visto il Rapporto Istituto Superiore di Sanità COVID-19 n. 5/2020 del 23 marzo 2020;

Viste le Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2;

Vito il Documento tecnico dell'INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – Aprile 2020;

Visto il DPCM 26 aprile 2020;

Visto l'Accordo del 24/4/2020 reso cogente dall'art. 2 comma 6 con validità dal 4 al 17 maggio 2020, allegato 6 (riemissione con indicazioni aggiuntive del Protocollo del 14 marzo 2020);

Visto il Decreto Legge "Rilancia Italia" del 13 maggio 2020, art 88;

Visto il DPCM 7 settembre 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto Legge 8 settembre 2020, n. 111 – Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Piano Scuola 2020/2021;

Visto il Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre;

Viste le linee guida per la Didattica Digitale Integrata;

Viste le Linee guida dell'USR Calabria;

Visti, altresì, i seguenti documenti:

- Estratto Verbale CTS n.104 del 31 agosto 2020
- Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia
- Estratto Verbale CTS n.100 del 12 agosto 2020
- Estratto Verbale CTS n. 94 del 7 luglio 2020
- Estratto Verbale CTS n. 90 del 22 giugno 2020
- Estratto Verbale CTS n. 82 del 28 maggio 2020

Visto l'aggiornamento del DVR del 18.09.2020;

Sentito il RSPP;

Sentiti la RSU di Istituto e il RLS;

Sentito il Medico Competente;

DISPONE

Le seguenti misure organizzative, di prevenzione e protezione a tutela della salute, da adottare per l'avvio e il prosieguo dell'a.s.2020/2021, fino al perdurare dello stato di emergenza.

1. Piano della Didattica Digitale Integrata (DDI) e organizzazione oraria

La Scuola, considerato che tutti gli alunni saranno accolti nelle classi, nel rispetto delle regole del distanziamento sociale, ha adottato il Piano della Didattica Digitale Integrata, sulla base del quale le lezioni saranno costituite da moduli di 40 minuti; i minuti di lezione non svolti, cumulati fino a concorrenza della formazione dell'ora di lezione, saranno recuperati dal docente tramite ulteriori moduli all'interno dell'orario curriculare o tramite Didattica a Distanza (DaD).

La riduzione oraria dell'ora di lezione si è resa necessaria per garantire ingressi ed uscite scaglionati e al fine di evitare la permanenza prolungata di alunni e docenti nei locali.

Per le prime settimane di lezione, nelle more che vengano consegnati i banchi monoposto, le lezioni in presenza saranno garantite, in via prioritaria, agli alunni del primo biennio (classi prime e seconde) frequentanti entrambi i Plessi; gli alunni frequentanti le classi del secondo biennio (classi terze e quarte) e dell'ultimo anno (classe quinta) alterneranno la presenza in aula con lezioni da remoto, in simultanea con la lezione della classe, in modalità didattica digitale integrata come previsto nel Piano scuola 2020-2021 dell'Istituto.

I turni di presenza nelle classi degli alunni, le modalità di accesso e gli orari saranno comunicati con successivo provvedimento.

2. Misure di pulizia e igienizzazione

I locali destinati allo svolgimento delle attività didattiche (aule, laboratori, palestra, spazi laboratoriali), nonché gli spazi comuni, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare, saranno oggetto di pulizia approfondita con prodotti igienizzanti e sanificanti ad azione battericida e virucida prima dell'inizio e al termine di qualsiasi tipo di attività.

Nella pulizia approfondita si porrà particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, tablet, tastiere pc, mouse, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, ecc.

Oltre alle quotidiane operazioni di pulizia, saranno assicurate dai collaboratori scolastici, durante la pausa ricreativa, misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi delle aule.

La pulizia dei bagni, lavandini e servizi igienici, deve essere eseguita con cura e frequentemente, almeno tre volte nell'arco della mattinata.

La pulizia sarà effettuata dai collaboratori scolastici opportunamente informati, secondo le istruzioni per l'uso dei prodotti fornite dal produttore, e dotati dei dispositivi di protezione (mascherine, guanti, ...) e dei materiali necessari alla pulizia.

All'ingresso dell'edificio scolastico, delle aule assegnate ad ogni classe e dei laboratori sono stati collocati singoli dispenser di soluzione idroalcolica.

Saranno resi altresì disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica e soluzioni disinfettanti per superfici) per gli alunni e il personale della scuola all'interno delle aule in uso e in più punti dell'edificio scolastico, al fine di consentire una frequente igiene delle mani e delle superfici. I collaboratori scolastici avranno, inoltre, il compito di:

- verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per detersione mani dislocati nell'edificio siano sempre riforniti della soluzione idroalcolica;
- pulire bagni, corridoi, tavoli, scrivanie, sedie, ecc... prima dell'inizio delle attività didattiche e dopo, assicurando la pulizia e la detersione degli ambienti adibiti ad aule durante la pausa ricreativa;
- vigilare che nei bagni entri una sola persona per volta e annotare, sul registro degli ingressi ai servizi igienici, gli alunni che ne fruiscono;
- pulire i bagni frequentemente, e comunque almeno tre volte nell'arco della mattinata.

3. Piano utilizzo aule, spazi ricreativi, laboratori, palestra: permanenza nella classe e nell'edificio

L'attenta analisi degli spazi disponibili all'interno del Plesso ITC di via Nazionale e del Plesso ITAS di via U. Gigli, c.da Frasso, finalizzata all'individuazione di spazi da dedicare all'attività didattica, ha consentito di elaborare un Piano di utilizzo degli stessi che, oltre fattori numerici, ha tenuto in considerazione anche fattori legati alla peculiarità dei vari indirizzi di studio, al mantenimento di una buona qualità dell'Offerta Formativa, al benessere relazionale e psicofisico degli studenti, alla salute di tutta la comunità scolastica.

I lavori di recupero e riattamento degli spazi esistenti ha consentito, pertanto, l'individuazione di aule per la didattica in presenza pienamente rispondenti alle misure di prevenzione e protezione a tutela della salute.

Nel corrente a.s. ad ogni classe è assegnata un'aula fissa, come da planimetria allegata alla presente. La capienza massima dell'aula, determinata secondo le regole del distanziamento sociale, è segnalata dal cartello apposto sull'anta esterna di ogni porta di accesso all'aula stessa; l'ingresso all'aula è consentito solo agli alunni e ai docenti appartenenti alla classe.

In classe, gli studenti manterranno il banco e la sedia nella posizione indicata dalle strisce calpestabili che ne delimitano l'area; durante gli spostamenti nell'aula, che dovranno sempre essere autorizzati dal docente, gli studenti dovranno utilizzare la mascherina, osservare i limiti del distanziamento sociale di un metro con i compagni e di due metri dall'insegnante.

La disposizione degli alunni all'interno della classe sarà fissa e gli alunni dovranno rispettare il posto assegnato loro dai docenti e segnalato sulla piantina della classe; per ragioni di sicurezza, non è consentito agli alunni cambiare di posto per alcun motivo.

Durante la permanenza all'interno dell'edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il divieto di uscire dalle aule se non su indicazione del docente dell'ora, in casi di necessità, e comunque utilizzando sempre il dispositivo di protezione correttamente indossato; sarà consentito uscire dall'aula uno studente alla volta; l'uscita dello studente dall'aula e il rientro nella stessa saranno annotati su apposito registro.

Nessun alunno può recarsi in una classe diversa dalla propria o sostare nei corridoi e nell'atrio. All'interno della scuola deve essere limitato al massimo il contatto tra alunni di classi diverse, ciò al fine di evitare l'insorgere di focolai in caso di contagio.

Va evitata la compresenza di più docenti in classe, con esclusione del docente di sostegno.

Solo per la sostituzione dei colleghi assenti è consentita la presenza in classe di docenti non assegnati, i quali dovranno firmare sul registro cartaceo.

A nessun docente e a nessun alunno è consentito l'accesso agli uffici di segreteria o di presidenza, con l'eccezione dei Collaboratori del Dirigente, i Referenti di Plesso e i Referenti COVID-19.

I docenti potranno chiedere via email un appuntamento o presentare via email le loro istanze.

I docenti e il personale ATA sono chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio la salute della comunità scolastica, segnalando alla dirigenza e al referente Covid-19 di Istituto e/o al referente del plesso di appartenenza eventuali comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole.

Al loro ingresso a scuola, docenti ed alunni troveranno le finestre delle aule aperte per il ricambio dell'aria; poiché tutte le finestre delle aule e dei laboratori sono state dotate, per motivi di sicurezza, di un sistema di bloccaggio che ne consente l'apertura fissa e stabile, si consiglia di tenerle sempre aperte: qualora dovessero essere chiuse, durante gli intervalli e nel corso delle lezioni, i docenti e gli alunni si preoccuperanno di arieggiare i locali per consentire un corretto riciclo dell'aria.

Nei laboratori il numero massimo di alunni è stato calcolato ed indicato considerando sempre il metro di distanza che deve intercorrere tra gli studenti e i due metri di distanza dal docente all'alunno più vicino.

Il personale docente potrà spostarsi dalla sua postazione e muoversi tra i banchi o avvicinarsi agli allievi solo se munito di dispositivo di protezione correttamente indossato (così come gli allievi) e dopo essersi igienizzato le mani.

In caso di compresenza dei docenti (docente curriculare e docente di laboratorio), la classe potrà opportunamente essere divisa in due sottogruppi e le attività didattiche, se necessario, saranno svolte parte in aula e parte in laboratorio con alternanza dei gruppi.

Gli studenti possono abbassare saltuariamente la mascherina solo quando sono in posizione di assoluta staticità al proprio banco distanziato secondo le normative stabilite dal CTS.

Nel caso in cui un occupante debba uscire dall'aula (es. andare in bagno, cambio di ora) o si sposti per qualsiasi motivo, tutti gli studenti devono utilizzare la mascherina.

Nel caso in cui un docente o uno studente debba relazionarsi a distanze inferiori al metro (es. lo studente chiede al docente di correggere un esercizio sul quaderno) tutti gli occupanti devono indossare la mascherina.

In ogni aula e presso il collaboratore del piano saranno presenti vari erogatori a base di alcool o igienizzanti, carta o salviette monouso per permettere la sanificazione della cattedra e del PC.

4. Ingresso all'edificio

Avranno accesso ai locali scolastici, previa misurazione della temperatura corporea effettuata dai Collaboratori Scolastici posti ai vari ingressi:

- a. il personale scolastico
- b. gli alunni
- c. gli utenti

Si precisa che la rilevazione della temperatura viene disposta a garanzia di una maggiore tutela della salute e che, comunque, la stessa non sarà registrata.

Eventuali visitatori potranno accedere all'interno della scuola solo se autorizzati e con l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione.

Con la finalità di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi di ingresso e uscita, sono stati opportunamente diversificati e segnalati gli ingressi.

Gli studenti accederanno a scuola secondo quanto predisposto con il presente atto, utilizzando esclusivamente l'ingresso loro assegnato.

Nell'attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento; gli studenti dovranno mantenere un metro di distanza l'uno dall'altro ed indossare obbligatoriamente la mascherina fino a quando raggiungeranno il proprio banco.

Gli studenti del corso serale entreranno solo dall'ingresso principale.

È consentito l'ingresso all'utenza esterna solo in casi urgenti ed indifferibili; per l'accesso degli utenti esterni saranno rispettati i seguenti criteri di massima:

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza (eventuali incontri con i genitori avverranno in modalità esclusivamente on line, salvo casi autorizzati dal Dirigente scolastico);
- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;
- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi comuni;

Qualora un genitore, tutore o delegato dal genitore, necessitasse di ritirare anticipatamente il figlio da scuola, solo per eccezionali e adeguate motivazioni, fornirà le proprie generalità e quelle del figlio al collaboratore scolastico in portineria.

Il Collaboratore scolastico avviserà la Vicepresidenza che autorizzerà l'uscita e provvederà a far scendere lo studente per l'uscita con il genitore o persona munita di delega. Il tutto nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.

In caso di autorizzazione via mail all'uscita, solo per motivi eccezionali e previo invio del documento di identità del genitore o tutore, lo studente sarà fatto uscire nell'orario indicato.

5. Uscita dall'edifico

L'uscita degli alunni dall'edificio deve avvenire esclusivamente attraverso il punto d'accesso associato a ciascuna aula, per come segnalato dalla cartellonistica. Il termine delle lezioni verrà annunciato dal suono delle campanelle in tempo per consentire un ordinato e graduale deflusso dall'edificio scolastico. Durante l'uscita deve sempre essere indossata la mascherina e rispettato il distanziamento; i docenti vigileranno sul rispetto delle misure di sicurezza.

6. Attività scienze motorie: palestra e spazi aperti

Per le attività di Scienze motorie pratiche, o che si svolgono in palestra, è necessario garantire un distanziamento interpersonale obbligatorio minimo di 2 metri, preferendo attività individuali: sono

esclusi giochi di squadra ed esercizi che prevedano l'utilizzo di attrezzature, salvo garanzia di sanificazione degli attrezzi ogni volta che gli stessi vengono utilizzati.

È consigliato, in caso di condizioni meteo adeguate, l'utilizzo di spazi e strutture esterne per brevi passeggiate all'aperto.

È vietato l'utilizzo degli spogliatoi.

La palestra dovrà essere lasciata libera 10 minuti prima del termine della lezione per permettere ai collaboratori scolastici la sanificazione della stessa. In caso di utilizzo di piccoli attrezzi saranno fornite salviette igienizzati per la pulizia da parte degli studenti/docenti del singolo attrezzo utilizzato.

In caso di indisponibilità della palestra, si può effettuare l'attività nell'ambiente esterno (se le condizioni meteo e degli spazi lo consentono); anche lo spazio esterno dovrà essere lasciata libero 10 minuti prima del termine della lezione, al fine di evitare assembramenti e confusione al cambio dell'ora.

Per nessuna ragione studenti di classi diverse potranno fare attività sportiva insieme.

A tal proposito, si precisa che la palestra del Plesso ITC di via Nazionale potrà essere utilizzata, contestualmente, da due diverse classi, ognuna delle quali occuperà una metà dell'area di gioco nel rispetto del distanziamento segnalato, senza che gli alunni appartenenti alle classi vengano in contatto o si mescolino tra loro.

7. Religione cattolica e alternativa alla Religione

Per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica (IRC), in considerazione del fatto che devono essere limitati al massimo gli spostamenti e non è possibile svolgere attività di sorveglianza, si farà ricorso ad una delle seguenti soluzioni:

- 1) Uscita o ingresso anticipato in caso di religione alla prima e ultima ora di lezione;
- 2) Previa autorizzazione della famiglia, gli studenti rimangono in aula mentre il docente svolge attività di religione cattolica e svolgono attività di studio individuale senza arrecare alcun disturbo al docente che sta svolgendo la lezione. Situazioni di disturbo saranno segnalate con note disciplinari e conseguenti provvedimenti;
- 3) Gli studenti svolgono attività di religione cattolica in modalità DAD pomeridiana, per alcune classi limitate e in casi particolari concordati con i docenti.

8. Sostituzione docenti assenti

In caso di colleghi assenti è previsto un contingente di varie unità per effettuare le sostituzioni soprattutto durante le prime ore della giornata.

Nelle more che venga completato l'organico, i docenti che avranno dato la loro disponibilità, compatibilmente con il loro orario, saranno impegnati in moduli da 40 minuti a disposizione per tali sostituzioni.

9. Pausa ricreativa

I cortili esterni del Plesso ITC e del Plesso ITAS sono stati suddivisi in settori all'interno dei quali gli alunni, rispettando le regole del distanziamento sociale e accompagnati dai docenti, potranno svolgere la pausa ricreativa.

Ad ogni classe è stato dedicato un sotto-settore, segnalato con opportuna cartellonistica e separato dagli altri sotto-settori con piantane e catenelle, all'interno del quale gli alunni potranno permanere durante l'intervallo.

L'area dei settori in cui è stato suddiviso il cortile è stata, inoltre, evidenziata a terra con cerchi che indicano le distanze da tenere.

Si precisa che durante la pausa ricreativa, che rientra nell'ora di lezione, l'insegnante deve essere sempre presente e vigilare sugli studenti.

Qualora si dovesse optare per lo svolgimento della pausa ricreativa in classe, gli studenti rimangono in aula e/o possono uscire a piccoli gruppi (4 persone alla volta) solo nello spazio antistante l'aula, opportunamente distanziati e sempre con la mascherina, sotto l'attenta vigilanza del docente dell'ora.

Il consumo di vivande e bevande è consentito rispettando sempre il distanziamento sociale di un metro e, se si rimane in classe, deve essere effettuato al proprio banco.

Durante l'intervallo le aule saranno arieggiate e sanificate.

Si ribadisce che, al fine di assicurare il tracciamento dei contatti, è fatto obbligo di utilizzare gli spazi assegnati a ciascun gruppo di classi senza spostarsi da un settore all'altro.

Qualora la pausa ricreativa si dovesse svolgere nei sotto-settori dedicati a ciascuna classe, è fatto assoluto divieto, pena sanzioni disciplinari, agli alunni di avvicinarsi alle inferriate dei cancelli per ritirare cibi o bevande dall'esterno.

10. Utilizzo dei bagni

Gli studenti avranno cura di accedere all'area dei bagni uno alla volta, evitando di sostare all'interno dell'antibagno; nel caso in cui il bagno fosse occupato, gli studenti attenderanno nel corridoio il proprio turno.

L'accesso ai servizi igienici sarà concesso e gestito dal docente di classe e controllato dal personale collaboratore scolastico in servizio sul piano.

Al fine di evitare assembramenti, si ritiene opportuno limitare l'uso dei servizi igienici durante la pausa ricreativa, a meno che il loro utilizzo non sia assolutamente necessario.

Gli alunni, pertanto, eviteranno l'uso dei bagni nella fascia oraria ricreativa.

Si segnala che, per motivi di sicurezza legati all'opportunità di rilevare il tracciamento delle presenze, le telecamere di videosorveglianza attive sui diversi piani dei due plessi saranno orientate sulle porte di accesso esterne ai bagni.

11. Utilizzo dei distributori automatici

I distributori automatici saranno, al momento, disattivati. Si consiglia, pertanto, di recarsi a scuola muniti di propria merenda e di acqua personale.

Eventuali modifiche di apertura, anche parziale, dei distributori potranno essere introdotte dopo l'avvio definitivo dell'anno scolastico sulla base del senso di responsabilità e del rispetto delle regole dimostrato dagli studenti.

12. Docente di sostegno e aula di sostegno

Il DM n. 39 del 26 giugno 2020 indica come priorità irrinunciabile la garanzia della presenza quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, allo scopo di garantire loro un maggiore coinvolgimento, una partecipazione continua e il supporto necessario alle loro difficoltà.

I docenti del CDC predisporranno a tale scopo un piano adeguato, concordandolo le famiglie.

Non essendo sempre possibile garantire il distanziamento sociale, per il docente di sostegno si richiede l'utilizzo di visiera, mascherina e guanti.

Le aule di sostegno, che devono essere utilizzate esclusivamente dai docenti di sostegno e dagli alunni H, saranno sanificate al termine dell'ora di lezione o della permanenza nella stesse da parte dei collaboratori scolastici.

Gli assistenti alla comunicazione saranno in classe solo in assenza del docente di sostegno; la loro presenza in contemporanea al docente di sostegno è prevista solo nei laboratori H.

13. Protocollo di gestione in presenza di personale o alunni con sintomi riconducibili al Covid-19

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria, quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione "Misure di controllo territoriale" che, in coerenza con quanto già individuato nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico.

Si riporta di seguito la disposizione:

"Misure di controllo territoriale - In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona

interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l'attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l'ambito scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, nell'ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l'ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e risposta immediata in caso di criticità".

Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza.

Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l'opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale.

- 1. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 in ambito scolastico:
 - L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.
 - Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. Nel caso di studente maggiorenne questo potrà lasciare l'Istituto scolastico o farsi venire a prendere da un genitore e/o familiare nel caso preferisca attendere di essere accompagnato.
 - Ospitare l'alunno in una stanza dedicata o in un'area di isolamento.
 - Procedere alla rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.
 - Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
 - Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se la tollera.
 - Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
 - Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
 - Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.
 - I genitori devono contattare il MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
 - Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP
 - Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.

- Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
- Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del MMG che redigerà una attestazione che lo studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.
- 2. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio:
 - L'alunno deve restare a casa.
 - I genitori devono informare il MMG.
 - I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.
 - Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
 - Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
 - Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
 - II DdP provvede ad eseguire il test diagnostico.
- 3. Nel caso in cui un operatore scolastico o docente presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:
 - Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitarlo ad allontanarsi dalla struttura o a farsi venire a prendere da un familiare per fare rientro al proprio domicilio e contattare il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
 - Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
 - Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
 - Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
 - Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test; in caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID19.
- 4. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio:
 - L'operatore deve restare a casa.
 - Informare il MMG.
 - Comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.

- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e, in caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19.

14. Ambiente dedicato all'accoglienza e all'isolamento

È previsto un ambiente dedicato all'accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (alunni, docenti, ...) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre.

In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell'arrivo dell'assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell'autorità sanitaria locale.

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, agli utenti esterni, sia tramite il sito web scuola che tramite lettura del presente dispositivo agli alunni, il primo giorno di scuola, da parte del docente del primo modulo orario.

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia.

Le misure previste a scuola, infatti, qualora non accompagnate dai comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia messi in atto da ciascuno, risulterebbero insufficienti alla protezione/prevenzione.

Il Dirigente Scolastico dott.ssa Anna Maria Di Cianni

PIANO UTILIZZAZIONE LOCALI PLESSI ITAS-ITC



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ITAS ITC

ROSSANO



 CSIS04600Q - C.F. 97022350785

www.itasitcrossano.edu.it

E-MAIL: csis04600q@istruzione.it csis04600q@pec.istruzione.it



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - -ROSSANO

Prot. 0006271 del 24/09/2020

04 (Uscita)

Ai Docenti Agli Studenti Alle Famiglie degli Studenti Al Personale ATA Alla RSU di Istituto Al RSPP Al RLS All'Albo on line Al Sito WEB

Oggetto: Misure organizzative, di prevenzione e di protezione per l'avvio dell'a.s.2020/2021: indicazioni riguardanti l'organizzazione oraria e pianificazione ingressi/uscite

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

IN PARTICOLARE

l'art. 21, commi 8 e 9:

8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di

cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi;

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

VISTO l'art. 25 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO l'art. 28 e il Titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

VISTA l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19;

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

Visto il Piano Scuola 2020/2021;

Visto il Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre;

Viste le linee guida per la Didattica Digitale Integrata;

Viste le Linee guida dell'USR Calabria;

Visti, altresì, i seguenti documenti:

- Estratto Verbale CTS n.104 del 31 agosto 2020

- Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia
- Estratto Verbale CTS n.100 del 12 agosto 2020
- Estratto Verbale CTS n. 94 del 7 luglio 2020
- Estratto Verbale CTS n. 90 del 22 giugno 2020
- Estratto Verbale CTS n. 82 del 28 maggio 2020

Visto l'aggiornamento del DVR del 18.09.2020;

- **CONSIDERATA** l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;
- **CONSIDERATA** l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
- **CONSIDERATA** l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

DETERMINA

ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, le seguenti misure organizzative dell'attività scolastica per l'anno scolastico 2020/2021:

1. Durata dell'unità oraria di lezione

La durata dell'unità oraria di lezione è stabilita in 40 minuti; i minuti di lezione non prestati saranno recuperati dai docenti mediante ulteriori moduli di 40 minuti in presenza o attraverso la Didattica a Distanza (DaD).

2. Articolazione delle classi

Al fine di ridurre l'affollamento degli ambienti scolastici come misura di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 e a seguito della riduzione della durata dell'unità oraria di lezione, considerata la consistenza numerica degli alunni, si dispone, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera d) del D.P.R. 275/1999, l'articolazione della classe 3A SIA in due diversi gruppi, 3A SIA e 3B SIA, ad ognuno dei quali sarà affidato un autonomo spazio/aula.

L'insegnamento delle discipline che non sarà possibile affidare a docenti dell'organico dell'autonomia al fine di sdoppiare la classe, sarà svolto in modalità DaD, in orario pomeridiano, in maniera tale che la classe possa ricostituirsi nella consistenza numerica originaria.

3. Orario delle attività scolastiche: ingresso e uscita

L'orario delle attività scolastiche è come di seguito determinato. I docenti dovranno assicurare la vigilanza sugli studenti per tutta la durata delle operazioni di ingresso e di uscita nonché durante gli intervalli.

I docenti avranno cura, come da obbligo contrattuale, di trovarsi nella classe loro assegnata almeno 5 minuti prima dell'inizio dell'attività didattica; giova precisare che, attesa la particolare situazione e l'assoluta necessità di vigilare sugli ingressi degli alunni, al fine di poter essere in classe secondo quanto previsto dalla norma, si ritiene opportuno che i docenti accedano all'edificio in tempi congrui per poter registrare la propria presenza e recarsi celermente in aula.

L'accesso all'edificio avverrà, da parte dei docenti, dall'accesso principale.

Nelle more che tutte le aule siano allestite con banchi monoposto, per alcune classi si ricorrerà alla turnazione in presenza degli alunni a settimane alterne; gli alunni della classe non presenti in aula seguiranno la lezione da casa, collegandosi da remoto.

PLESSO ITC

Turni frequenza	INGRESSI SCAGLIONATI PER ORARI E ACCESSI – TURNI DI FREQUENZA								
1^ SETTIMANA 2^ SETTIMANA	n. alunni	CLASSE	ENTRATA	ACCESSO	INTERNO	USCITA	ORARIO E SETTORE RICREAZIONE		
TUTTI in presenza	N° 14	2 A AFM	09.00	ACCESSO 1 VIA NAZIONALE	ACCESSO A PIANO RIALZATO	6^ h 13.00	10.50-11.00 SETTORE 2		
TUTTI in presenza	N°16	2 B AFM	09.00	ACCESSO 1 VIA NAZIONALE	ACCESSO A PIANO RIALZATO	6^ h 13.00	10.50-11.00 SETTORE 2		
TUTTI in presenza	N°14	2 A TUR	09.00	ACCESSO 1 VIA NAZIONALE	ACCESSO A PIANO RIALZATO	6^ h 13.00	10.50-11.00 SETTORE 2		
III presenza				VIVITALEIGIVIEL	TIANO MIALEATO	11 13:00	SETTONE 2		
1^ A-L 2^ L-Z	N° 7 N° 7	5 A AFM	08.20	ACCESSO 1 VIA NAZIONALE	ACCESSO A PRIMO PIANO	6^ h 12.20	10.10-10.20 SETTORE 2		
1^ A-O 2^ P-Z	N°9 N°8	3 B AFM	08.20	ACCESSO 1 VIA NAZIONALE	ACCESSO A PRIMO PIANO	6^ h 12.20	10.10-10.20 SETTORE 2		
1^ A-P 2^ R-Z	N°8 N°7	3 A AFM	08.20	ACCESSO 1 VIA NAZIONALE	ACCESSO A PRIMO PIANO	6^ h 12.20	10.10-10.20 SETTORE 2		
1^ A-O 2^ P-Z	N°9 N°8	4 A AFM	08.20	ACCESSO 2 VIA NAZIONALE	ACCESSO C PRIMO PIANO	6^ h 12.20	10.10-10.20 SETTORE 3		
1^ A-L 2^ M-Z	N°7 N°6	5 A TUR	08.20	ACCESSO 2 VIA NAZIONALE	ACCESSO C PRIMO PIANO	6^ h 12.20	10.10-10.20 SETTORE N 3		
1^ A-Fa 2^ Fe-Z	N°10 N°10	5 B TUR	08.20	ACCESSO 2 VIA NAZIONALE	ACCESSO C PRIMO PIANO	6^ h 12.20	10.10-10.20 SETTORE 3		
TUTTI in presenza	N°11	3 A TUR	08.20	ACCESSO 3 VIA ESCRIVA'	ACCESSO D PIANO TERRA	6^ h 12.20	10.10-10.20 SETTORE 5		
TUTTI in presenza	N°13	5 A SIA	08.20	ACCESSO 3 VIA ESCRIVA'	ACCESSO D PIANO TERRA	6^ h 12.20	10.10-10.20 SETTORE 5		
TUTTI in presenza	N° 14	3 A SIA	08.20	ACCESSO 3 VIA ESCRIVA'	PADIGITORE A		H 10.10-10.20 SETTORE 4		
TUTTI in presenza	N°12	3 B SIA	08.20	ACCESSO 3 VIA ESCRIVA'	PADIGLIONE A	6^ h 12.20	H 10.10-10.20 SETTORE 4		
TUTTI in presenza	N°16	5 B SIA	09.00	ACCESSO 3 VIA ESCRIVA'	PADIGLIONE B	6^ h 13.00	H 10.50-11.00 SETTORE 5		
TUTTI in presenza	N°19	1 A TUR	09.00	ACCESSO 3 VIA ESCRIVA'	PADIGLIONE B	6^ h 13.00	10.50-11.00 SETTORE 5		
1^ A-G	N°8	5 B AFM	08.20	ACCESSO 4	ACCESSO B	6^	10.10- 10.20		
2^ L-Z 1^ A-L	N° 7 N°8			VIA FERRARIS	PRIMO PIANO ACCESSO B	h 12.20 6^	SETTORE 1		
2^ M-Z	N 8 N°7	4 B SIA	08.20	ACCESSO 4 VIA FERRARIS	PRIMO PIANO	h 12.20	10.10- 10.20 SETTORE 1		
1^ A-D	N°8			ACCESSO 4	ACCESSO B	6^	10.10- 10.20		
2^ G-Z	N°7	4 A SIA	08.20	VIA FERRARIS	PRIMO PIANO	h 12.20	SETTORE 1		
1^ A-L	N°8	4 A TUR	08.20	ACCESSO 4	ACCESSO B	6^	10.10- 10.20		

TUTTI	N°15	1 A AFM	09.00	ACCESSO 4	ACCESSO B	6^	10.50-11.00
in presenza	IN 15	I A AFIVI		VIA FERRARIS	PIANO RIALZATO	h 13.00	SETTORE 1
TUTTI	N°17	1 D A EN 4	00.00	ACCESSO 4	ACCESSO B	6^	10.50-11.00
in presenza	IN 17	1 B AFM	09.00	VIA FERRARIS	PIANO RIALZATO	h 13.00	SETTORE 1
TUTTI	NISAO A CAENA		00.00	ACCESSO 4	ACCESSO B	6^	10.50-11.00
in presenza	N°18	1 C AFM	09.00	VIA FERRARIS	PIANO RIALZATO	h 13.00	SETTORE 1

PLESSO ITAS


Turni frequenza alunni	INGRESSI SCAGLIONATI PER ORARI E ACCESSI								
1^ SETTIMANA 2^ SETTIMANA 3^ SETTIMANA	n. alunni	CLASSE	ENTRATA ORE	ACCESSO	SCALA	USCITA ORE	SCALA	ACCESSO	ORARIO E SETTORE RICREAZIONE
1^ A-C 2^ D-I 3^ M-V	20	5A LES	8.15	6	D	12.20	D		10.10/10.20 SETTORE 4
tutti in presenza		1A LES	8.15	6	D	12.20	D	6	10.10/10.20 SETTORE 4
1^ B-IN 2^ IU-V	12	3B LES	8.15	6	D	12.20	D	6	10.10/10.20 SETTORE 4
1^ B-F.R. 2^ F.SMA 3^ MU-S	21	4A LES	8.15	6	D	12.20	D	6	10.10/10.20 SETTORE 4
tutti in presenza		2A LES	8.15	6	D	12.20	D	6	10.10/10.20 SETTORE 4
1^ C-G 2^ O-S	13	3A LES	8.15	6	D	12.20	D	6	10.10/10.20 SETTORE 4
	1				1		ı		
1^ C-G 2^ M-R	10	4A MODA	8.15	5	С	12.20	С	3	10.10/10.20 SETTORE 1
tutti in presenza		1B ODO	8.15	5		12.20		5	10.10/10.20 SETTORE 1
1^ A-M 2^ O-V	10	3 A SSAS	8.15	5	С	12.20	В	2	10.10/10.20 SETTORE 1
tutti in presenza		1A MODA	8.15	5	С	12.20	В	2	10.10/10.20 SETTORE 1
tutti in presenza		1 A SSAS	8.15	1	А	12.20	А		10.10/10.20 SETTORE 3
tutti in presenza		2A SSAS	8.15	1	А	12.20	А		10.10/10.20 SETTORE 3
tutti in presenza		2A MODA	8.15	1	Α	12.20	Α		10.10/10.20 SETTORE 3
tutti in presenza Laboratorio 1 ingresso accesso 1		5B LES	8.55	1		13.00		1	10.50/11.00 SETTORE: 1
presenza Laboratorio 2 ingresso accesso 1		5C LES	8.15	1		13.00		1	10.10/10.20 SETTORE 1
tutti in		2A	8.15	2	В	12.20	В	2	10.10/10.20
presenza		ART.							SETTORE 2
tutti in presenza		2B ODO	8.15	2	В	12.20	В	2	10.10/10.20 SETTORE 2

1^ A-CA 2^ CO-L 3^ M-T	24	3A ART	8.15	2	В	12.20	В	2	10.10/10.20 SETTORE 2
1^ A-LI 2^ LO-S	13	4B LES	8.55	5	С	13.00	С	5	10.50/11.00 SETTORE 1
1^ A-P 2^ R-S	18	4A ODO	8.55		D	13.00	D		10.50/11.00 SETTORE: 4
1^ C-R.E. 2^ R.FV	18	4B ODO	8.55		D	13.00	D		10.50/11.00 SETTORE: 4
tutti in presenza		1A ART.	8.55	5	С	13.00	С	2	10.50/11.00 SETTORE: 1
1^ A-G 2^ L-S	18	3B ODO	8.55	5	С	13.00	С	5	10.50/11.00 SETTORE: 1


La presente Determina potrà subire modifiche e/o integrazioni nel corso dell'anno scolastico sulla base dell'evolversi dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2.

Il Dirigente Scolastico dott.ssa Anna Maria Di Cianni


PLANIMETRIA GENERALE ITC




PIANO SEMINTERRATO




PIANO RIALZATO




PIANO PRIMO




PLANIMETRIA GENERALE




PIANO TERRA




PIANO PRIMO



PIANO SECONDO



ASSETTO AULA TIPO



Corridoi tra file di banchi: min. 50 cm

Ditanza interpersonale studenti: min 1 m

Distanza interpersonale docente vs studenti: min 2m

Corridoi tra file di banchi e muri: min 50 cm